

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1347

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIONDELLI, CAPONE, CARRA, COCCIA, MARCO DI MAIO,  
D'INCECCO, CINZIA MARIA FONTANA, GNECCHI, GRASSI,  
MAGORNO, MARCHI, MOSCATT, PICCIONE, SBROLLINI, VA-  
LERIA VALENTE, ZARDINI**

Norme in materia di tutela della salute e dell'ambiente  
dalle emissioni prodotte da impianti di trasmissione  
radiotelevisiva e di telefonia mobile

*Presentata il 10 luglio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Continua a generare preoccupazione e contestazioni il proliferare di impianti, di vario genere, in tutto il territorio nazionale che emettono onde elettromagnetiche e che danno origine al cosiddetto « elettrosmog ».

Se anche l'installazione programmata (di recente a Niscemi, in provincia di Caltanissetta) di grandi *radar* militari continua a suscitare paure e proteste, i più recenti studi scientifici (quelli realmente indipendenti) in materia di telefonia mobile non mancano di segnalare la necessità di attenzione e di precauzioni sempre maggiori, a tutela soprattutto delle persone più deboli e sensibili.

Sono passati ormai più di dodici anni dall'entrata in vigore della legge 22 feb-

braio 2001, n. 36, « legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ». Il tempo decorso e l'esperienza maturata, soprattutto sulla base delle nuove e più recenti ricerche scientifiche, consentono ora di effettuare un primo bilancio che tenga conto, da una parte, dei principi sanciti da tale legge e, dall'altra, della realtà di ogni giorno.

Una realtà che vede spesso scontrarsi nelle nostre città e nei nostri quartieri (oltre che nelle aule giudiziarie penali, civili e amministrative) gruppi e associazioni di cittadini con i rappresentanti, in particolare delle società e dei gestori dei sistemi di telefonia mobile. Scontri sociali che spesso coinvolgono anche i pubblici

amministratori comunali e che alle volte sono sfociati in problemi di ordine pubblico. Il fatto è che la sensibilità sociale per tale genere di questioni è talmente mutata negli ultimi anni, di pari passo con il vertiginoso cambiare della tecnologia, che si impone un rigoroso bilancio della situazione, alla luce della quale appare necessario introdurre una serie di correzioni e di interventi normativi.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un'enorme crescita sia del numero che dell'intensità delle fonti di inquinamento elettromagnetico. I nostri territori hanno subito un preoccupante e disordinato proliferare di impianti e di antenne. Oltre che un progressivo e serio danno per il paesaggio, vediamo che tra la popolazione si diffonde sempre più il timore che l'esposizione continua ai campi elettromagnetici possa recare danno alla salute.

Se mantiene la sua validità l'impostazione concettuale della legge n. 36 del 2001, con il suo riferimento ai principi di prevenzione e di precauzione, qualche problema ha creato l'interpretazione delle norme relative alle competenze comunali. È ben vero che l'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 attribuisce esplicitamente ai comuni una competenza anche nell'ottica precauzionale della minimizzazione del rischio. Però la citazione normativa letterale è talmente sintetica da aver dato adito in molte occasioni a fraintendimenti ovvero a interpretazioni fuorvianti o, comunque, riduttive.

Per contro, in virtù di recenti e significative (ma soprattutto indipendenti) indagini scientifiche, il quadro degli effetti a breve e a lungo termine dei campi elettromagnetici sulla salute umana si è fatto e continua a farsi sempre più preoccupante. L'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro di Lione, dopo aver esaminato più di un centinaio di ricerche epidemiologiche con risultati statisticamente significativi, aveva riconosciuto che nelle esposizioni residenziali ELF (campi elettrici e residenziali a bassa frequenza) un incremento di leucemia infantile si verifica al di sopra di 0,3-0,4 microtesla. Nello stesso periodo l'allora Istituto per la

prevenzione e la sicurezza del lavoro (oggi soppresso) (ISPESL) e l'Istituto superiore di sanità avevano segnalato la possibilità che le esposizioni residenziali ELF fossero associate ad altri tipi di tumore del bambino e dell'adulto, così come ad alcune patologie neurodegenerative invalidanti. Più recentemente, una revisione degli studi, a livello anche internazionale, effettuata nell'ambito degli approfondimenti in corso presso la comunità veneziana ha dato contezza di una sempre maggiore attenzione e preoccupazione per gli effetti negativi dei campi elettromagnetici.

Questi seri (anche se parziali) elementi di valutazione erano già presenti nel 2001, tanto da indurre il legislatore ad enunciare ampiamente il principio di precauzione, già presente nell'articolo 174 dell'allora vigente Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, nella legge n. 36 del 2001 e nei relativi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

Contemporaneamente, sempre nell'ottica del principio di precauzione, il legislatore assegnò, sempre attraverso la legge n. 36 del 2001, alle regioni, alle province e ai comuni alcune specifiche competenze in materia di individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione.

Già nel corso dell'*iter* legislativo di approvazione della legge n. 36 del 2001, l'allora Presidente della Commissione VIII della Camera dei deputati, nel corso della seduta del 30 gennaio 2001, evidenziò che quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 8 avrebbe potuto dare luogo a incertezze interpretative in merito alle competenze attribuite ai comuni e propose di chiarire che rappresentava una potestà primaria dei comuni la definizione delle questioni connesse alla localizzazione e alla costruzione degli impianti negli ambiti territoriali di competenza. Alle regioni sarebbe invece spettato il compito di definire gli aspetti di carattere generale e le modalità in funzione degli obiettivi da conseguire.

Una tale preoccupazione rivela oggi, a distanza di oltre dodici anni, tutta la sua fondatezza.

In mancanza di una precisazione legislativa, a conferma dello spirito originario della legge, si fa sempre più presente e concreto il rischio che si consolidi quell'orientamento giurisprudenziale (fortunatamente non unanime) che disattende l'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, il quale prevedeva esplicitamente la potestà regolamentare in capo ai comuni in materia di individuazione dei criteri localizzativi degli impianti, non solo a fini urbanistici, ma anche per « minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ».

Risulta quindi necessario ribadire e specificare meglio il significato della disposizione che stabilisce che i comuni possono adottare norme regolamentari

« per la minimizzazione delle esposizioni ». Tale indicazione assume particolare valore ove si consideri che nel territorio esistono siti che, per ragioni sia oggettive che soggettive, devono considerarsi bisognevoli di particolare tutela. È chiaro il riferimento, ad esempio, ai luoghi in cui si trovano fasce di popolazione più deboli, ospedali, luoghi di cura, asili, scuole o parchi frequentati in genere da bambini. Né, d'altra parte, va sottaciuta la necessità di tutelare da strutture inestetiche luoghi d'arte o paesaggi e bellezze naturali.

Proprio in quest'ottica si inserisce la presente proposta di legge, volta a garantire all'ente territoriale locale che per definizione è più vicino ai cittadini (il comune) la massima tutela e la ridotta esposizione a rischi per la salute, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. I comuni, nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché delle disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e fatte salve le competenze dello Stato e delle regioni, adottano regolamenti volti a perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitarie della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio, coordinandole con quelle relative alla pianificazione territoriale e urbanistica locale.

## ART. 2.

*(Obiettivi di qualità).*

1. I comuni, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, nonché di quelle relative alla pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. I comuni, ai fini di una più adeguata e consapevole prevenzione sanitaria, possono disporre l'effettuazione di indagini epidemiologiche sulla popolazione o su gruppi di cittadini del territorio di competenza.

3. In sede di pianificazione delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile esistenti, i comuni indicano gli

*standard* di qualità perseguiti. A tale fine hanno priorità le soluzioni che prevedono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sulla popolazione, anche in riferimento a persone particolarmente sensibili, e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.

ART. 3.

*(Ambito di applicazione).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature che possono comportare l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle apparecchiature di uso domestico e individuale, nonché ai casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

3. Nei confronti delle Forze di polizia, delle Forze armate, della protezione civile e dei servizi di emergenza sanitaria le disposizioni della presente legge si applicano tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

4. Gli apparati dei radioamatori disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, sono disciplinati con apposito regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, e dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 199 del 28 agosto 2003 e n. 200 del 29 agosto 2003, nonché in conformità alle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica, di cui al decreto del Direttore generale — per la salvaguardia ambientale — Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008.

## ART. 4.

*(Aree sensibili e aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi).*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per « aree sensibili » le aree definite tali da comuni, in base alla presenza di edifici scolastici, sanitari o a prevalente destinazione residenziale, di parchi urbani o di parchi giochi, di vincoli paesaggistici o di edifici classificati di interesse storico, architettonico o monumentale, di pregio storico, culturale o testimoniale, ovvero in base alla loro destinazione ad accogliere attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche o sportive, ovvero in base alla loro destinazione a parchi o a riserve naturali.

b) per « aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi » le aree in cui, a causa del concorso e delle sinergie di due o più agenti fisici, chimici o biologici, esiste la possibilità dell'aggravamento del rischio per i residenti.

## ART. 5.

*(Divieti).*

1. È vietata l'installazione di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile, nonché di elettrodotti, nelle aree sensibili o nelle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi, e nelle loro pertinenze.

2. La distanza degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo rispetto alle aree sensibili o alle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi deve essere commisurata all'esigenza primaria di tutela della salute delle persone e deve tenere conto del valore di attenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

3. Gli impianti di cui al comma 1 situati a una distanza inferiore a 200 metri rispetto alle aree sensibili o alle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi sono oggetto di monitoraggio

costante, a spese dei gestori degli stessi impianti.

ART. 6.

*(Trasparenza e partecipazione).*

1. Tutti hanno diritto di accesso immediato ai documenti amministrativi relativi alle pratiche per la concessione di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile, con facoltà di prenderne visione diretta e di ottenerne copia.

2. I comuni danno pubblicità alle richieste di concessione per gli impianti di cui al comma 1, con le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti comunali, inviando altresì, entro dieci giorni dal deposito, copia delle richieste e dei relativi allegati ai consigli circoscrizionali o di quartiere territorialmente competenti, nonché ai proprietari degli immobili interessati.

3. I soggetti interessati, compresi i portatori di interessi diffusi costituiti in comitati o in associazioni e le associazioni ambientaliste riconosciute, possono formulare proprie osservazioni, depositare memorie, documenti e richieste, con le modalità e le facoltà previste dagli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, oltre che dalla normativa comunale, entro il termine fissato dal comune territorialmente competente. In caso di ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche o accertamenti tecnici, ciascuno dei soggetti interessati può chiedere di parteciparvi con propri tecnici.

ART. 7.

*(Piani provinciali di localizzazione degli impianti di trasmissione radiotelevisiva).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano piani comunali di localizzazione degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, in coerenza con il piano nazionale di assegnazione di frequenze di trasmissione radiotelevisiva e nel rispetto dei limiti e

dei valori stabiliti in materia dalla normativa statale e regionale, tenuto conto dei divieti di cui all'articolo 5.

2. Nel caso di inottemperanza da parte dei comuni entro il termine di cui al comma 1, la regione diffida l'amministrazione provinciale a redigere il piano di cui allo stesso comma 1 entro due mesi. In caso di ulteriore inottemperanza, la regione nomina, entro un mese dalla diffida, un commissario *ad acta*, con il compito di redigere il piano provinciale di localizzazione entro il termine stabilito nel provvedimento di nomina.

#### ART. 8.

*(Competenze e funzioni dei comuni).*

1. I comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai piani provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni in materia di aree sensibili e di aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi di cui agli articoli 4 e 5.

2. Le aree individuate dalla pianificazione urbanistica come sedi di installazioni di impianti di trasmissione radiotelevisiva possono essere occupate d'urgenza.

3. Gli impianti di trasmissione radiotelevisiva devono essere previamente autorizzati con concessione edilizia.

4. I comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano i regolamenti per il rilascio delle concessioni in materia di impianti fissi di trasmissione radiotelevisiva.

5. I comuni, acquisiti previamente e obbligatoriamente i pareri dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), dell'ufficio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e il nulla osta sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competenti per territorio, rilasciano la concessione edilizia per l'installazione di impianti di trasmissione radiotelevisiva, tenuto conto dei limiti di esposizione individuati dalla normativa



statale vigente, delle reali e verificate esigenze di copertura del servizio nel territorio, degli strumenti di pianificazione urbanistica, delle risultanze dei piani di individuazione delle aree sensibili e delle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi e dei piani provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato al giudizio positivo di compatibilità ambientale della provincia competente per territorio.

6. I comuni, all'atto del rilascio della concessione di cui al comma 5, al fine di rendere condivisibile la decisione con la comunità locale, valutato il grado di criticità sociale provocato dalla richiesta di installazione degli impianti oggetto della concessione, avviano una procedura decisionale partecipata, secondo le modalità previste all'articolo 6.

#### ART. 9.

*(Impianti di trasmissione radiotelevisiva).*

1. Gli impianti di trasmissione televisiva esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati alle disposizioni previste dalla stessa legge.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo, entro due mesi dalla data di approvazione dei piani di localizzazione di cui all'articolo 7, i gestori di impianti di trasmissione radiotelevisiva già installati richiedono ai comuni competenti per territorio la concessione di cui all'articolo 8. Qualora gli impianti non risultino idonei alla concessione ai sensi della presente legge, i gestori presentano un piano di delocalizzazione. In tale caso è attribuita priorità, nel rilascio della concessione, ai gestori di impianti già esistenti da delocalizzare rispetto alle istanze di installazione di nuovi impianti. Il procedimento deve comunque essere concluso entro un mese dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti richiesti.

3. Nei casi di non conformità degli impianti alle disposizioni della presente

legge non previsti dal comma 2, i gestori presentano ai comuni competenti per territorio piani di risanamento con l'indicazione delle modalità e dei tempi di intervento.

4. I piani di risanamento e i piani di delocalizzazione di cui al presente articolo sono approvati dal comune, sentita la provincia e acquisiti previamente i pareri obbligatori dell'ARPA, dell'ufficio dell'INAIL e della ASL competenti per territorio.

5. Il gestore comunica al comune l'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla legge, entro un mese dalla loro realizzazione. In ogni caso, gli interventi di adeguamento e di delocalizzazione devono essere completati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In tutti i casi di non adeguamento degli impianti alle disposizioni della presente legge o, comunque, di inottemperanza alle indicazioni e alle prescrizioni del comune, di cui agli articoli 7 e 8, il sindaco, previa diffida ad adempiere entro un mese, ordina la sospensione dell'attività di trasmissione radiotelevisive da due a sei mesi. Nel caso di ulteriore inadempienza, ordina la revoca della concessione di cui all'articolo 8.

#### ART. 10.

*(Regolamento comunale per gli impianti di telefonia mobile).*

1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, del principio di precauzione di cui all'articolo 191 del TFUE e dell'articolo 1 della citata legge n. 36 del 2001.

2. Il regolamento di cui al comma 1, allegato allo strumento generale di pianificazione territoriale comunale di cui costituisce parte integrante, disciplina l'in-

stallazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile, al fine di:

a) minimizzare l'esposizione della popolazione, in particolare delle persone più sensibili, ai campi elettromagnetici, secondo il principio di precauzione;

b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

c) assicurare l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, al fine di contenere le emissioni elettromagnetiche e di ridurre l'impatto urbanistico, estetico o ambientale degli impianti.

#### ART. 11.

*(Piani comunali per la telefonia mobile).*

1. Contestualmente al regolamento di cui all'articolo 10, i comuni approvano il piano di organizzazione del sistema di telefonia mobile, di seguito denominato « piano comunale », all'interno del quale sono individuate e localizzate le aree sensibili e le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi.

2. In sede di approvazione del piano comunale è valutata la situazione degli impianti esistenti per l'adozione di eventuali adeguamenti, modifiche o delocalizzazioni necessari al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. Il piano comunale indica:

a) i criteri localizzativi, le fasce di rispetto e gli obiettivi di qualità per le aree sensibili e per le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi, gli *standard* urbanistici, nonché le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

b) le modalità per perseguire la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel breve, medio e lungo periodo attraverso l'utilizzo di tecnologie e di metodologie di risanamento, al fine di minimizzare il

rischio per la popolazione e, in particolare, per le fasce di persone più sensibili.

4. Le concessioni per nuovi impianti di telefonia mobile sono subordinate, oltre che all'approvazione del piano comunale, all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10.

5. Il piano comunale è sottoposto a verifica e ad eventuale variazione almeno ogni tre anni.

6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui all'articolo 10 all'approvazione del regolamento di cui al medesimo articolo 10 e del piano comunale, la provincia competente per territorio diffida l'amministrazione comunale a redigere il piano entro due mesi. In caso di inottemperanza, la provincia nomina un commissario *ad acta* entro un mese.

#### ART. 12.

*(Procedimento autorizzativo).*

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento di impianti di telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche tecniche dei medesimi, sono subordinati al rilascio del provvedimento autorizzativo, comprensivo del permesso di costruire e del parere favorevole degli organismi di partecipazione, consigli di quartiere o municipalità, previsti dallo statuto comunale.

2. Qualora un impianto di telefonia mobile in funzione sia privo del certificato di regolare esecuzione o di collaudo o, comunque, operi in violazione di norme, il sindaco ordina l'immediata disattivazione del medesimo.

#### ART. 13.

*(Partecipazione).*

1. Il progetto del piano comunale e il regolamento di cui all'articolo 10, prima della loro approvazione da parte del consiglio comunale, devono essere depositati presso la segreteria del comune e presen-

tati alla cittadinanza in un'assemblea pubblica.

2. Dell'avvenuto deposito e dell'assemblea pubblica di cui al comma 1 è data notizia mediante avviso pubblicato sull'albo comunale e mediante apposita inserzione su almeno due quotidiani locali. Entro due mesi dal deposito, ovvero in occasione dell'assemblea pubblica, gli enti, i portatori di interessi diffusi organizzati in comitati o in associazioni, le associazioni ambientaliste riconosciute e i privati possono presentare osservazioni scritte od orali, che devono essere verbalizzate dal presidente dell'assemblea. I soggetti interessati possono formulare osservazioni e depositare memorie e documenti in merito alle istanze pervenute, entro il termine fissato dal comune; possono altresì chiedere di inviare propri tecnici per procedere a ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche o accertamenti tecnici.

#### ART. 14.

*(Catasto comunale degli impianti).*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti e di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile sono tenuti a presentare al comune un piano di localizzazione che descrive le caratteristiche tecniche, lo sviluppo, la modificazione o il mantenimento dei sistemi da loro gestiti.

2. Nell'ambito del piano di localizzazione di cui al comma 1 i gestori evidenziano il grado di copertura del territorio garantito dal funzionamento dell'insieme degli impianti installati e da ogni singolo impianto installato.

3. Il piano di localizzazione è aggiornato annualmente ed è comunicato al comune a cura dei gestori degli impianti.

4. Compete ai comuni, in base al grado di copertura del territorio di cui al comma 2, valutare la congruità delle proposte di nuova installazione di impianti.

5. I comuni rendono pubblici i contenuti del piano di localizzazione, fissando un termine per la presentazione delle

osservazioni da parte di cittadini, associazioni o comitati.

6. I comuni, al fine di contenere la diffusione di impianti responsabili della produzione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, promuovono l'utilizzo, da parte di più gestori, degli impianti installati o da installare. Eventuali rapporti economici e giuridici connessi con l'utilizzo di un medesimo impianto sono disciplinati mediante specifiche convenzioni tra le parti.

#### ART. 15.

##### *(Risanamento degli impianti di telefonia mobile).*

1. Gli impianti di telefonia mobile esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non sono conformi alle disposizioni della medesima legge devono essere delocalizzati o adeguati.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 deve essere effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine, i gestori degli impianti presentano al comune un programma degli interventi di risanamento contenente le modalità e i tempi di attuazione. Il comune rilascia una specifica concessione per tali programmi, previa acquisizione del parere dell'ARPA, dell'ufficio dell'INAIL e della ASL competenti per territorio. In caso di delocalizzazione, nel rilascio della concessione edilizia è assicurata priorità agli impianti già esistenti rispetto alle domande di nuova installazione.

3. Il gestore deve dare comunicazione al comune dell'avvenuta realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione autorizzati entro un mese dalla fine dei relativi lavori.

4. In caso di mancata realizzazione dell'intervento di risanamento o di delocalizzazione dell'impianto, il sindaco ordina la sospensione immediata della concessione da due a sei mesi. Se l'inottemperanza persiste al termine della sospensione, il sindaco ordina la revoca della concessione.

## ART. 16.

*(Attività di controllo e di vigilanza).*

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sugli impianti di trasmissione radiotelevisiva e sugli impianti di telefonia mobile, direttamente ovvero avvalendosi dei competenti organi dell'ARPA, dell'ufficio dell'INAIL e della ASL, competenti per territorio, anche mediante il monitoraggio periodico degli impianti.

2. Il personale incaricato dei controlli di cui al comma 1, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere agli impianti ed eseguire verifiche, accertamenti tecnici, ispezioni o sopralluoghi nonché ordinare l'esibizione di dati, informazioni o documenti ai titolari o ai gestori degli impianti.

3. Nei casi di superamento dei limiti massimi di emissione fissati dalla normativa vigente, il sindaco, mediante diffida, ordina la messa a norma entro un mese. In caso di inottemperanza, il sindaco revoca la concessione.

## ART. 17.

*(Intese e accordi di programmi).*

1. Le regioni e i comuni favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentono di minimizzare le emissioni degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile, ovvero di realizzare sistemi di monitoraggio continuo delle sorgenti; favoriscono altresì l'espletamento di indagini epidemiologiche nei territori di competenza.

2. Al fine di cui al comma 1, le regioni e i comuni possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese e accordi di programma.

€ 1,00



\*17PDL0011870\*